



Competenze e certificazione nel sub-sistema di istruzione

Il percorso accidentato che sta portando in Italia alle competenze e alla
certificazione delle competenze

**Master
Didattica nella scuola
a.a. 2011/12**

Giovanni Roberi

Quest'opera è rilasciata sotto licenza Creative commons 3.0 Italia.



Chiunque può riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire, recitare e modificare quest'opera a condizione di:

- attribuirne la paternità,
- utilizzarla per fini non commerciali,
- condividere l'opera con le stesse modalità qualora la si alteri o la si trasformi per crearne un'altra.



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/>

12 giugno 2012

L'interesse per le competenze e la relativa certificazione nella formazione iniziale è piuttosto recente per il nostro Paese e ciò significa che non c'è ancora un diffuso accordo sulle definizioni e che le questioni sollevate dalla didattica basata sulle competenze e dalla certificazione sono tuttora argomento di dibattito fra esperti espressione dei differenti "mondi" interessati e all'interno dei diversi canali formativi e segmenti scolastici e sono tuttora fonte di resistenze da parte di una parte degli operatori scolastici. Eppure non si tratta di novità per l'Italia, i primi accenni alle competenze e alla certificazione si possono far risalire alla fine degli anni '80 del XX secolo. Tuttavia, solo a partire dal 2007 il processo si è accelerato ed è cresciuto anche il consenso sociale su queste tematiche. Comunque, al momento in cui scrivo, l'unico *framework* di riferimento, accompagnato da un coerente modello di certificazione, rimane quello per l'obbligo di istruzione.

Nelle norme concernenti il sub-sistema dell'istruzione, **il termine "competenza"** emerge nelle norme secondarie di fine anni '80 e inizi anni '90 del XX secolo, in riferimento alla sperimentazione di Progetto '92 degli istituti professionali e in relazione ai corsi serali Sirio e Aliforti, rispettivamente dell'istruzione tecnica e professionale.

Il termine "competenza" e la certificazione di: "**conoscenze, competenze e capacità**" appaiono nelle norme principali di ordinamento nell'ambito della riforma degli esami di Stato delle superiori del 1997¹. La norma è stata però finora disattesa, perché il modello di attestazione adottato dal ministero è si focalizzato sui soli aspetti formali (indirizzo di studi, durata, votazione ottenuta, materie di insegnamento e relativa durata oraria, ...) e sulla traduzione in molteplici lingue dei contenuti. Stessa sorte è toccata all'art. 10 del DPR 275/1999² che assegna al Ministero il compito di predisporre i modelli di certificazione. Infatti - nei provvedimenti normativi degli anni seguenti - la stessa messa a punto dei

¹ legge 10 dicembre 1997, n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore art. 6 Certificazioni "Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea."

² art. 10 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate".

modelli di certificazione ha oscillato fra l'avocazione della materia al Ministero alla delega della stessa alle singole istituzioni scolastiche.

Il primo modello nazionale con ambizioni di certificazione è il certificato relativo all'obbligo scolastico innalzato a 15 anni con la legge 9/1999³. Il modello più che essere incentrato sui risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, era però finalizzato a certificare il percorso di studi e i livelli di apprendimento nelle singole discipline. In più, il modello ha avuto vita breve, dato che la legge è stata abrogata nel giro di pochi anni.

I termini "conoscenze", "abilità", "capacità" e "competenze" appaiono quindi nella legge 53/2003⁴ di revisione complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione. In particolare il termine "competenza" pervade le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo del 2004⁵, attuative della legge 53/2003. L'impatto di queste innovazioni sul sub-sistema scolastico è stato piuttosto limitato, sia per la discontinuità derivante dal cambio di maggioranza governativa, sia per un'insufficiente condivisione dei termini "abilità-capacità-competenza". Parallelamente, anche il percorso di attuazione della **certificazione delle competenze**, previsto dalla stessa legge e dalle relative indicazioni nazionali, si è sostanzialmente interrotto assieme a quello del *portfolio* dello studente che lo inglobava⁶, dopo essere stato a lungo contrastato da parte di un certo numero di operatori scolastici.

Le nuove indicazioni nazionali per il curricolo del 2007⁷, affiancandosi alle precedenti indicazioni nazionali del 2004, hanno introdotto alcune importanti innovazioni tra cui le aree disciplinari e soprattutto i **"traguardi di competenza"** in relazione alle diverse tappe del percorso scolastico del primo ciclo. Le nuove indicazioni non hanno però chiarito cosa dovesse intendersi per "competenza" e come la competenza dovesse essere conseguita e apprezzata e non hanno indicato con precisione un *framework*. La certificazione è poi stata

³ il modello era allegato al decreto ministeriale 13 marzo 2000 n. 70 (non più vigente) Certificazione provvisoria per l'obbligo di istruzione

⁴ legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

⁵ decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

⁶ circolare MIUR 10 novembre 2005 n. 84 Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione

⁷ direttiva MIUR 3 agosto 2007 n. 68

rimessa all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e quindi - di fatto - la situazione è rimasta piuttosto indeterminata fino ad oggi. Anche per l'anno 2011/12, le singole scuole elaboreranno un proprio modello di certificazione. Ancora una volta, il modello risulterà quindi difficilmente “spendibile” per la continuazione del percorso, perché scarsamente significativo per le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo.

Una certificazione ha infatti valore solo se ha una **spendibilità sociale**, cioè se è trasparente (tutti capiscono ciò che attesta in termini di sapere e saper fare con ciò che si sa) e se ciò che viene attestato viene riconosciuto da parte di chi riceve l'attestazione (ad esempio un'altra scuola o un'agenzia formativa o un soggetto del mondo del lavoro).

Nel primo ciclo la certificazione riveste una valenza prevalentemente formativa e di valorizzazione delle persone. In questo caso il quadro di riferimento è stabilito dal Ministero attraverso norme ed è attualmente rappresentato dal PECuP. A partire dal secondo ciclo⁸, con la diversificazione dei percorsi formativi⁹, alla connotazione formativa si aggiunge quella sociale perché cresce l'esigenza della spendibilità dei crediti formativi per sostenere i passaggi orizzontali fra sub-sistemi. Il quadro di riferimento necessita quindi di una progressiva condivisione sociale, ovvero dev'essere concordato con i soggetti che saranno chiamati a riconoscere e valorizzare le certificazioni.

Dal punto di vista del chiarimento terminologico e dell'indicazione di una precisa linea di azione, sul finire degli anni '10 del XXI secolo, è intervenuta provvidenzialmente l'Unione Europea con due raccomandazioni principali.

La raccomandazione 2006/962/CE¹⁰ ha indicato otto **competenze chiave** per l'apprendimento permanente e ha definito altresì i concetti di competenza e di competenza chiave. Ciò ha determinato una vera svolta perché per la prima volta a livello sovranazionale è stato definito in modo univoco il concetto di competenza e sono state

8 art. 2 comma H Legge 28 marzo 2003, n. 53 *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale* "... la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h);”

⁹ i percorsi formativi comprendono i tre sub-sistemi: di istruzione (nelle sue articolazioni professionale, tecnica e liceale), di istruzione e formazione professionale e - a partire da 15 anni - anche di apprendistato

¹⁰ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 2006/962/CE)

identificate e concordate fra i 27 Stati appartenenti all'UE le competenze basilari per le società moderne, da conseguire per tutti i cittadini nel corso della formazione iniziale. Nel descrivere le competenze "chiave", implicitamente, la raccomandazione 962 suggerisce che le competenze sono di diverso tipo e che, accanto a competenze necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità, ve ne sono altre che potremmo definire specifiche o settoriali.

La prima norma italiana a recepire la raccomandazione 962/2006 è stato il regolamento sull'**obbligo di istruzione** innalzato a sedici anni¹¹. Nella tabella di pagina 9 si compareranno le competenze chiave introdotte dalla raccomandazione con le competenze previste dall'obbligo di istruzione.

A differenza della raccomandazione 962/2006, la scelta del legislatore italiano è stata quella di separare le competenze trasversali da quelle a maggior contenuto disciplinare. Le prime sono confluite nelle competenze di cittadinanza mentre le seconde sono state ricondotte ai quattro assi culturali.

C'è inoltre un certo disallineamento fra i due quadri di riferimento (nazionale ed europeo) di cui bisogna tenere conto. Nel caso della raccomandazione 962/2006, il *focus* è costituito dal percorso di istruzione e formazione iniziale (che in Italia dura dodici anni, ovvero l'assolvimento del diritto-dovere), mentre le competenze italiane dell'obbligo di istruzione hanno come riferimento temporale il percorso decennale.

Le competenze degli assi culturali e chiave di cittadinanza sono state riprese anche dalle **linee guida degli indirizzi professionali e tecnici** per il biennio e dalle **indicazioni nazionali** per il biennio **degli indirizzi liceali**. Le stesse competenze vengono citate anche nelle linee guida per il secondo biennio e per il V anno degli Istituti Professionali e Tecnici. Ciò conferma che la maturazione delle competenze non avviene una volta per tutte, ma va contestualizzata rispetto al percorso di apprendimento e alle finalità. Ad esempio, le competenze "imparare a progettare", "lavorare in gruppo" e "risolvere problemi" assumono un significato diverso qualora siano rapportate al percorso dell'obbligo di istruzione o ad uno specifico indirizzo di studi. Nel primo caso si tratta di competenze sociali di cittadinanza che devono essere possedute da tutti i sedicenni italiani

¹¹ decreto MPI 139/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione

a prescindere dal percorso di studi intrapreso, mentre nel secondo dovranno essere declinate in relazione al PeCUP specifico e rispetto alle attese degli *stakeholder*, al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro o della continuazione del percorso di studi in ambito terziario (universitario o non universitario).

La seconda raccomandazione europea riguarda la definizione del quadro europeo delle qualifiche¹², ovvero uno schema di riferimento che - a regime - consentirà la comparabilità dei titoli di studio e delle qualifiche e darà quindi piena attuazione alla mobilità di studio e professionale dei cittadini. Come base per la comparabilità dei titoli non si considerano quindi le durate dei corsi o gli organismi che rilasciano le qualifiche, quanto i **risultati di apprendimento**, ovvero la “descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento”. Ci si riferisce cioè alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite dalle persone nei diversi percorsi di studio e di formazione, a cominciare dai livelli più elementari fino a quelli che rappresentano il massimo grado di specializzazione e della ricerca.

Anche in questo caso, la raccomandazione è completata da una serie di definizioni di parole o espressioni chiave che consentono agli stati membri e ai relativi sistemi di educazione, istruzione e formazione di condividere un medesimo lessico e i relativi significati e conseguentemente rendono confrontabili, all'interno dell'Unione europea, i percorsi formativi e le competenze acquisite.

In particolare, le definizioni di "conoscenze, abilità e competenze" della raccomandazione C111/2008 costituiscono lo **standard di riferimento per le legislazioni nazionali** dei Paesi europei. Nell'ordinamento italiano, queste definizioni sono state fatte proprie dalle linee guida degli Istituti Professionali e Tecnici e verranno altresì inserite nelle nuove Indicazioni nazionali per la scuola Secondaria di I grado¹³.

Riprendo qui sotto la definizione di competenza riportata nella raccomandazione:

“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo

¹² Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2008/C 111/01

¹³ si vedano le bozze delle nuove indicazioni nazionali pubblicate il 31 maggio 2012 all'URL <http://www.indire.it/indicazioni/consultazione2012/index.php?action=login>

professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

L’aggettivo **comprovata** definisce una capacità dimostrabile cioè rilevabile da evidenze, prove, fatti, situazioni o argomenti e ingloba in sé anche il concetto della sua condivisione sociale. L’accenno agli ambiti in cui la competenza si manifesta appare opportuno al fine di sfatare il mito che vuole la competenza associabile solo al mondo del lavoro. Infine, si afferma che le persone possono manifestare **gradi diversi di competenza** a seconda dei livelli di responsabilità e di autonomia. Ovvero, più una persona si dimostrerà responsabile, consapevole ed autonoma nella dimostrazione delle proprie capacità, nell'utilizzo delle proprie risorse personali e nell’effettuare le scelte implicate dalla situazione e tanto più la sua competenza potrà dirsi approfondita e solida.

A fronte delle difficoltà che caratterizzano il sub-sistema educativo dell’istruzione, la situazione nella **formazione professionale** è diversa, sia in relazione alla formazione continua sia alla formazione superiore (IFTTS). Infatti, il decreto del Ministero del lavoro 174/2001¹⁴ dà attuazione al sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali, di cui al Patto per il lavoro del 1996¹⁵ e all'accordo Stato-Regioni del 2000¹⁶, anche se il quadro complessivo non può ancora dirsi completo. Infatti, il libretto formativo del cittadino permane sperimentale e le qualifiche professionali in età di diritto-dovere riconosciute a livello nazionale e per le quali esistono *standard* formativi minimi sono

¹⁴ art. 1 del decreto MLPS 31 maggio 2001 n. 174 Certificazione nel sistema della formazione professionale “La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”

¹⁵ dal Patto per il lavoro sottoscritto tra Governo e parti sociali il 24 settembre 1996 “... si definirà un sistema di certificazione quale strumento idoneo a conferire unitarietà e visibilità ai percorsi formativi di ogni persona lungo tutto l'arco della vita nonché a promuovere il riconoscimento dei crediti formativi comunque maturati ed a documentare le competenze effettivamente acquisite.”

¹⁶ dall'accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000 per l’individuazione degli standards minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l’accreditamento delle strutture della formazione professionale in Conferenza Stato-Regioni “sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme organico costituisce una qualifica o figura professionale. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite le regioni istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui verranno annotati anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o dell’inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formative e regioni interessate.”

ancora abbastanza limitate¹⁷. Quanto ai percorsi IFTS, il primo modello di certificazione risale al 1999¹⁸.

Peraltro, il **framework delle competenze** per la formazione professionale è articolato in competenze di base (informatica, economia, sicurezza, organizzazione, diritto del lavoro, lingue straniere), tecnico-professionali e trasversali. Tale quadro di riferimento, è diverso da quello della raccomandazione europea 962/2006 ed è solo parzialmente comparabile con il modello per l'obbligo di istruzione che si articola in competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare-comprendere e comunicare-rappresentare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione) e in competenze relative agli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale). In particolare, le competenze tecnico-professionali rimangono in gran parte esterne alla corrispondenza perché si riferiscono a ruoli professionali specifici e non alla cittadinanza attiva che costituisce invece il fulcro sia delle competenze dell'obbligo di istruzione, sia delle competenze chiave europee.

Una tabella comparativa dovrebbe aiutare a chiarire la situazione.

Competenze chiave UE per il LLL ¹⁹	Competenze italiane relative all'istruzione e in particolare all'obbligo di istruzione ²⁰		Competenze italiane relative alla formazione professionale ²¹
	chiave di cittadin.	assi culturali	
1. comunicaz. nella madrelingua 2. comunicaz. nelle lingue straniere 3. competenza matematica e	1. imparare ad imparare 2. progettare 3. comunicare: - comprendere - rappresentare	1. linguaggi 2. matematico 3. scientifico-tecnologico 4. storico sociale "Costituiscono il tes-	di base: 1. informatica 2. lingue straniere 3. elementi di economia 4. elementi di

¹⁷ attualmente le qualifiche IFP sono 22

¹⁸ Nota MPI 22lug1999 Documento relativo alla certificazione intermedia e al riconoscimento dei crediti nei percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

¹⁹ raccomandazione UE 962/2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

²⁰ allegati n. 2 e 3 del decreto MPI 139/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ...

²¹ art. 4 comma 2C decreto interministeriale 31ottobre 2000 n. 436 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTTS) "i curricula fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali" e allegato F La certificazione dei percorsi

<p>competenza di base in scienza e tecnologia</p> <p>4. competenza digitale</p> <p>5. imparare a imparare</p> <p>6. competenze sociali e civiche</p> <p>7. spirito di iniziativa e imprenditorialità</p> <p>8. consapevolezza ed espressione culturale</p>	<p>4. collaborare e partecipare</p> <p>5. agire in modo autonomo e responsabile</p> <p>6. risolvere problemi</p> <p>7. individuare collegamenti e relazioni</p> <p>8. acquisire ed interpretare l'informazione</p>	<p>suto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa."</p>	<p>organizzazione aziendale</p> <p>5. diritto del lavoro e sindacale</p> <p>6. conoscenza del mercato del lavoro locale</p> <p>7. tecniche di ricerca attiva del lavoro</p> <p>"Costituiscono le risorse fondamentali comunque necessarie ad un individuo per l'accesso alla formazione e al lavoro, oltre che per lo sviluppo di un proprio percorso individuale e professionale."</p>
			<p>trasversali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. comunicative 2. relazionali 3. decisionali 4. <i>problem solving</i> 5. negoziazione <p>"Relative ai comportamenti sul lavoro, patrimonio della persona, non legate ad un contesto professionale specifico. ... essenziali per trasformare il "sapere" tecnico in una prestazione lavorativa efficace."</p>
			<p>tecnico-professionali</p> <p>"Saperi e tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui ci si riferisce nei diversi ambiti professionali."</p>
<p>Comparazione fra differenti quadri di riferimento sulle competenze</p>			

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali che riguarda la formazione per il lavoro è normato dal decreto MLPS 174/2001²² e fonda la sua legittimazione sociale sugli accordi fra Governo e parti sociali²³ e fra Stato e Regioni del 2000²⁴. Nei percorsi IFP di istruzione e formazione professionale, le competenze oltre ad essere certificate sono registrate nel libretto formativo del cittadino²⁵ in modo che possano essere valorizzate nel corso della vita.

Competenze acquisite in percorsi di apprendimento				
Tipologia	Descrizione	Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate)	Periodo di acquisizione in cui sono state sviluppate le competenze indicate)	Tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte
Stralcio del libretto formativo del cittadino destinato a documentare le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione specialistica e la formazione durante l'arco della vita lavorativa nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale				

In relazione ai **passaggi fra canali formativi** (istruzione-formazione professionale-lavoro), malgrado l'innovativa ordinanza ministeriale 87/2004²⁶ la comunicazione fra i diversi sub-sistemi formativi permane difficile, così come permangono non ordinari e

22 art. 1 del decreto MLPS 31 maggio 2001 n. 174 *Certificazione nel sistema della formazione professionale* "La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro."


23 dal *Patto per il lavoro* sottoscritto tra Governo e parti sociali il 24 settembre 1996 "... si definirà un sistema di certificazione quale strumento idoneo a conferire unitarietà e visibilità ai percorsi formativi di ogni persona lungo tutto l'arco della vita nonché a promuovere il riconoscimento dei crediti formativi comunque maturati ed a documentare le competenze effettivamente acquisite."

24 dall'accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000 *per l'individuazione degli standards minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale* in Conferenza Stato-Regioni "sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme organico costituisce una qualifica o figura professionale. Al fine di documentare il *curriculum* formativo e le competenze acquisite le regioni istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui verranno annotati anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o dell'inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formative e regioni interessate."

²⁵ allegato A del decreto MLPS-MIUR 10 ottobre 2005 Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino

²⁶ ordinanza MIUR 3 dicembre 2004 n. 87 Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144

incerti i riconoscimenti degli apprendimenti maturati nei diversi canali nel momento in cui la persona decide di passare dall'uno all'altro. Manca cioè un vera e propria legittimazione del concetto di “**credito formativo**” come strumento di interazione fra canali e di valorizzazione delle persone e del loro sapere e saper fare.



Quanto alla descrizione dei **risultati dell'apprendimento**, nel sub-sistema dell'istruzione la situazione non è omogenea. Le norme scolastiche più recenti, cioè quelle relative alla scuola Secondaria di II grado e all'obbligo di istruzione (oltre che la bozza delle nuove indicazioni nazionali della scuola dell'Infanzia e del I ciclo²⁷), riprendono gli indicatori dell'UE (conoscenze, abilità e competenze), mentre le norme più datate utilizzano come indicatori: conoscenze, competenze e capacità.

Indubbiamente, dal 2010, con l'approvazione dei regolamenti di riordino delle Secondarie di II grado, c'è stata un'accelerazione nella convergenza degli indicatori verso quelli indicati dalla raccomandazione UE C111/2008, tuttavia ad oggi il quadro non è ancora completamente coerente. In particolare, le due norme disallineate costituiscono delle indicazioni autorevoli non solo perché si riferiscono all'autonomia scolastica e all'esame di Stato conclusivo del percorso del II ciclo, ma anche in quanto sono rappresentate da una legge e da un regolamento con forza di legge.

Dal regolamento sulla valutazione²⁸ (art. 8 Certificazioni) non vengono poi chiarimenti sugli indicatori utilizzabili per la certificazione. Infatti il regolamento si limita

²⁷ nella versione pubblicata sul sito Ansa-Indire il 31 maggio 2012 all'URL <http://www.indire.it/indicazioni/consultazione2012/index.php?action=login>

²⁸ DPR 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

sostanzialmente ad una ricognizione delle modalità certificative in vigore, senza porsi l'obiettivo di uniformare gli indicatori.

Ai fini della comunicazione e dei passaggi fra sub-sistemi formativi è poi necessario coordinare complessivamente gli indicatori. Infatti nella formazione professionale i risultati dell'apprendimento si sviluppano attorno all'indicatore “competenze” che si sotto-articola in competenze: di base, trasversali e tecnico-professionali.

Sinteticamente, la situazione può essere riassunta nel modo seguente:

Raccomandazione UE C111/2008²⁹	Riordino delle Superiori³⁰	Obbligo di istruzione³¹	Scuola secondaria di I grado (bozza)³²	Scuola secondaria di I grado³³	Esame di Stato delle Secondarie di II grado³⁴ e Regolamento per l'autonomia³⁵	Corsi IFTS e di formazione professionale³⁶
conoscenze	conoscenze	conoscenze	conoscenze		conoscenze	
abilità	abilità	abilità/capacità	abilità		competenze	
competenze	competenze	competenze	competenze	traguardi per lo sviluppo delle competenze	capacità	competenze - di base - trasversali - tecnico-professionali

²⁹ raccomandazione UE C111/2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

³⁰ DD.PP.RR 87/2010 Regolamento degli Istituti Professionali, 88/2010 Regolamento degli Istituti Tecnici, 89/2010 Regolamento dei Licei

³¹ allegato tecnico del decreto ministeriale MPI 139/2007 Regolamento recante norme di adempimento dell'obbligo di istruzione ...

³² bozza delle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il I ciclo, nella versione pubblicata sul sito Ansa-Indire il 31 maggio 2012 all'URL <http://www.indire.it/indicazioni/consultazione2012/index.php?action=login>

³³ decreto MPI 3 agosto 2007 n. 68 Indicazioni nazionali per il curriculum

³⁴ art. 6 della legge 425/1997 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

³⁵ art. 10 comma 3 DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ...

³⁶ art. 4 comma 2C DI 436/2000 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Bibliografia e sitografia

Bezzi Claudio (a cura di) *Glossario del gruppo tematico "Metodi e tecniche" dell'AIV*, versione 25 febbraio 2012

Boggio Anna, Roberi Giovanni (a cura di) *Programmare la didattica e certificare le competenze nel biennio della scuola superiore*, DIDscuola, 2011

Cambi Franco, *Mente e affetti nell'educazione contemporanea*, Armando Editore, 1996

Cerini Giancarlo, *Il tormentone della certificazione delle competenze*, in *Rivista dell'istruzione*, Maggioli, 2010

CERDP, *Il valore legale del titolo di studio Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata*, Servizio studi del Senato della Repubblica, marzo 2011 n. 280

Houchot Alain, Robine Florence et al., *Les livrets de compétences: nouveaux outils pour l'évaluation des acquis Rapport de l'inspection générale à monsieur le ministre*, Ministère de l'éducation nationale français, 2007

Monasta Attilio, *Saperi, competenze e standard per la scuola di base*, in *Scuola e Città*, n. 11 - novembre 1997

Nicoli Dario, *Insegnare per competenze: istruzioni per l'uso, evitando il "burocratese"* <http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2011/4/15/SCUOLA-Insegnare-per-competenze-istruzioni-per-l-uso-evitando-il-burocratese-/168184/>, aprile 2011

Roberi Giovanni (a cura di) *Progettare la didattica e accertare le competenze nella Secondaria di I grado*, DIDscuola, 2012

Spinosi Mariella, *Valutare gli apprendimenti: dai voti ai voti* in I Quaderni di "Voci della Scuola" Speciale valutazione, Tecnodid, luglio 2010

Tiriticco Maurizio, *Competenze, come e perché* <http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=9398>, marzo 2012

Trincherò Roberto, *Valutare l'apprendimento nell'e-learning. Dalle abilità alle competenze*, Trento, Erickson, 2006